Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIO SERIO

Seduta del 02/05/2019

FATTO

Il ricorrente, esperito vano reclamo, espone di essere titolare di 8 buoni postali fruttiferi, di cui fornisce la descrizione, sottoscritti tra il marzo ed il maggio 1986,di cui aveva ottenuto nel settembre 2018 il rimborso in misura nettamente inferiore (84395,87 euro) rispetto a quanto dovuto ed al netto delle arbitrarie modificazioni unilaterali del tasso d'interesse originario. Chiede, pertanto, la condanna dell'intermediario alla corresponsione di tale differenza ed al rimborso delle spese difensive.

L'intermediario eccepisce in memoria l'infondatezza della pretesa avversaria, di cui chiede il rigetto, alla luce delle modifiche nel rendimento dei titolo intervenute a seguito del DM 113 giugno 1986 ed in conformità alla generale previsione del DPR 156/1973 secondo cui le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi avviene con Decreto interministeriale.

In sede di replica il ricorrente contesta la ricostruzione del resistente ed insiste nella domanda.

DIRITTO

La domanda è del tutto priva di fondamento e deve, pertanto, essere rigettata. Ed invero, come ripetutamente affermato, anche di recente, da questo Collegio (e da altri Collegi territoriali: per tutti si veda Collegio di Milano 9657/2017) in casi analoghi è da escludere che la condotta dell'intermediario, consistita nell'eterointegrazione del contenuto contrattuale per via del recepimento nella vita delle singole operazioni poste in essere con i titolari dei buoni in questione del decreto ministeriale citato abbia carattere arbitrario o indebito, dovendosi rinvenire la fonte della legittimità dell'operato dell'intermediario nella decisiva circostanza che l'art.6 del citato DM 13 giugno 1986 prevede che sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera Q (come nella fattispecie)maturato alla data del primo gennaio 1987 si applicano, a partire dalla stessa data i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie Q, ossia i saggi in concreto applicati all'atto di liquidazione dei titoli per cui è controversia.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI